

Comunicato del Presidente del 8 giugno 2011

Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici - evoluzione della procedura informatica di rilascio ai sensi del DPR 207/10

PREMESSO

- che i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati CEL) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato D dello stesso decreto e trasmessi telematicamente secondo le disposizioni dei Comunicati del Presidente dell'Autorità in data 06/07/2006 (*"Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori"*), in data 18/10/2006 (*"Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori"*), in data 13/05/2009 (*"Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)"*) ed in data 02/02/2011 (*"Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori"*);
- che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* all'art. 40, comma 3 lettera b), prevede espressamente che *«gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti»* e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;
- che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*, all'art. 8, comma 3 lettera b) prevede che nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici siano inseriti, tra gli altri, i dati dei CEL dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;
- che il medesimo Regolamento abroga e sostituisce il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000, introducendo, per l'emissione dei CEL i modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 207/10;

RITENUTO

- di dover rendere il sistema per il rilascio e la gestione dei CEL rispondente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in premessa;
- di dover allineare il sistema al nuovo Regolamento, evolvendo la procedura informatica in modo da poter gestire le informazioni aggiuntive richieste dai suddetti modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 207/10;

COMUNICA

1. a decorrere dalla data dell'8 giugno 2011, i CEL saranno emessi secondo i modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
2. la procedura informatica di rilascio dei CEL sarà modificata come di seguito descritto:
 - a. per i CEL emessi entro il 7 giugno 2011 il sistema produrrà la stampa conforme all'allegato D del DPR 34/2000;
 - b. a partire dall'8 giugno 2011 i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del DPR 207/10 se contenenti la categoria OS35 prevista dall'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; in tutti gli altri casi, i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 207/10;
 - c. tutti i CEL rilasciati prima dell'8 giugno 2011 secondo il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000 se contenenti lavorazioni attribuibili alla categoria OS35 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 potranno essere riemessi secondo il modello di cui

all'allegato B1 del DPR 207/10;

3. sarà possibile per l'utente scegliere se creare un CEL secondo il modello di cui all'allegato B o B1 del DPR 207/10, consentendo altresì la possibilità, durante tutta la fase di lavorazione fino all'emissione di un nuovo CEL, di modificare la tipologia di allegato;

4. a conclusione del periodo transitorio, l'utente dovrà utilizzare esclusivamente l'allegato B per emettere i CEL relativi agli appalti banditi secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e con riferimento alle categorie di cui all'allegato A dello stesso D.P.R. n. 207/2010;

5. le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno dettagliate nel manuale utente pubblicato nella pagina di accesso all'applicazione del portale Internet dell'Autorità.

Giuseppe Brienza